

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Carlo Quiri

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, M.G. Caruso, G. Greci, P. Piazzola (Usarci Mantova), L. Reina, A. Romano, D. Scandaletti, R. Sebastianelli, N. Secci, A. Sica, G. Silva, P. Tetto, E. Tugnoli

Collaborazioni
Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani (USARCI)

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 6/2008
Periodico mensile on line

Chiuso il 13.11.2026

RATIO Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti di intermediazione commerciale

Sommario 11/2026

Editoriale
- Forfetari a € 100.000 con doppio binario Iva **3**

Opinione
- Se basta il listino, a che cosa serve l'agente? **4**

Imposte e tasse

Imposte dirette
- Deducibilità allargata dei costi per veicoli elettrici (D.D.L. di Bilancio 2027) **5**
- Spese di rappresentanza in dichiarazione dei redditi **6**
- Trattamento fiscale delle spese di ospitalità **10**

Iva
- Acquisto di un veicolo intra-UE per uso aziendale **12**

Contenzioso
- Rottamazione-quinquies per bollo auto e altri tributi locali **14**
- Ravvedimento speciale per rinnovo CPB 2026-2027 **19**
- Regolarizzare la dichiarazione dei redditi tardiva o errata **22**

Contrattualistica

Accordi economici
- Calcolo indennità per il patto di non concorrenza nei settori industria e commercio **26**

Previdenza

Inps	- Bonus mamme 2026 per agenti e rappresentanti di commercio	**31**
	- Nuovo servizio per deleghe gestione separata, artigiani e commercianti	**35**

Rubriche

Giurisprudenza	- Rassegna giurisprudenziale	**39**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.
I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.
Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - **privacy@gruppocastelli.com**.
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo **www.ratio.it/privacy-policy**.

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

SPESE DI RAPPRESENTANZA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PAGAMENTO TRACCIATO
- COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MODELLI REDDITI PF E SP 2026)

Art. 108, c. 2 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 *- Art. 109, cc. 5 e 5-bis D.P.R. 917/1986 - Art. 19-bis1, c. 1, lett. h) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1, cc. 81-83 L. 30.12.2024, n. 207 - Art. 1 D.L. 17.06.2025, n. 84, conv. L. 30.07.2025, n. 108 - Art. 9 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 - Art. 30 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175*
D.M. Economia 19.11.2008 - Circ. Ag. Entrate 22.12.2025, n. 15/E - Circ. Ag. Entrate 13.07.2009, n. 34/E
Circ. Ag. Entrate 3.03.2009, n. 6/E - Ris. Ag. Entrate 12.03.2014, n. 27/E

Le spese di rappresentanza sostenute sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, anche in funzione della loro natura e destinazione. Le spese sono deducibili entro limiti calcolati sulla base dei ricavi. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00 nonché detraibile la relativa Iva. **È un requisito essenziale, dal periodo d'imposta 2025, che il pagamento delle spese di rappresentanza sia tracciabile, anche se sostenute all'estero, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap.**

SCHEMA DI SINTESI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 108 Tuir

Criteri per la deducibilità ⇨ Deducibilità **nel periodo di imposta di sostenimento**[4] (criterio di competenza), se rispondenti ai requisiti di **inerenza** stabiliti con D.M. 19.11.2008, anche in funzione della **natura e destinazione delle stesse**[3].

Le spese di rappresentanza sono commisurate all'ammontare dei **ricavi e proventi della gestione caratteristica** dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari a:

Dal 2016	Ricavi e proventi della gestione caratteristica
1,50%	Fino a € 10 milioni.
0,60%	Parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni.
0,40%	Parte eccedente € 50 milioni.

Pagamento tracciato (dal 2025) ⇨
- Le spese sono deducibili solo se pagate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997[2] (art. 108, c. 2 Tuir, come modificato dall'art. 1, c. 81 L. 207/2024).
- Il requisito si applica anche alle spese sostenute all'estero e rileva anche ai fini Irap (Circ. Ag. Entrate 15/E/2025).

⇨ Sono comunque **deducibili** le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario **non superiore a € 50,00**[1].

CRITERIO DI INERENZA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Requisiti generali ⇨
- Si considerano inerenti le spese per **beni** e **servizi**:
  1) erogate **a titolo gratuito** (cioè senza corrispettivo o controprestazione, a differenza, ad esempio, delle spese di pubblicità);
  2) effettivamente **sostenute e documentate**;
  3) effettuate con **finalità promozionali o di pubbliche relazioni**;
  4) il cui sostenimento risponda a criteri di **ragionevolezza**, in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, **benefici economici per l'impresa**;
  5) sostenute in **coerenza con pratiche commerciali di settore**.

Fattispecie individuate dal D.M. 19.11.2008 ⇨
- Spese per **viaggi turistici**, in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative **attività promozionali** dei beni o dei servizi, la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa.
- Spese per feste, **ricevimenti e altri eventi** di intrattenimento organizzati in occasione di:
  .. **ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose**;
  .. inaugurazione di **nuove sedi, uffici o stabilimenti** dell'impresa;
  .. mostre, **fiere** ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa.
- Ogni altra spesa per **beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente**, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Note

(1) Il **valore** deve essere **considerato unitariamente** e non con riferimento ai singoli beni che compongono l'omaggio. Per i beni autoprodotti si deve fare riferimento al valore di mercato. In ogni caso la deducibilità è riferita al costo di produzione (ris. Ag. Entrate 27/E/2014).

(2) Carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, app di pagamento collegate a conti correnti; la prova è data dalla ricevuta della transazione o, in via residuale, dall'estratto conto (Circ. Ag. Entrate 15/E/2025, par. 2). Le spese pagate in contanti sono **integralmente indeducibili**. L'obbligo non riguarda le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

(3) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, il contribuente può interpellare l'Amministrazione Finanziaria, in ordine alla qualificazione delle spese sostenute tra quelle di pubblicità e propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

(4) Per le imprese di nuova costituzione, la deducibilità è rinviata al 1° periodo d'imposta in cui l'impresa consegue ricavi/proventi della gestione caratteristica e a quello successivo, fermo restando il rispetto del limite previsto. Per dette imprese, nel primo periodo di conseguimento di ricavi/proventi devono essere dapprima dedotte le spese sostenute in tali periodi e, qualora residui un'eccedenza di plafond, è consentito il relativo utilizzo per dedurre le spese sostenute nel 1° periodo d'imposta e in quello successivo caratterizzati dall'assenza di ricavi/proventi.

Aggiornato al 13.11.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.

Riproduzione vietata

PAGAMENTO TRACCIATO

NORMA

- L'art. 1, c. 81, lett. d) L. 207/2024 ha aggiunto all'art. 108, c. 2 Tuir il periodo secondo cui le spese di rappresentanza «sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241».

DECORRENZA

- Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2024** (art. 1, c. 83 L. 207/2024): per i soggetti con esercizio solare, spese sostenute dal **1.01.2025**.
- Prima applicazione nei **modelli Redditi PF e SP 2026** (periodo d'imposta 2025).

AMBITO

- Tutte le spese di rappresentanza individuate dal D.M. 19.11.2008, comprese quelle per **alberghi e ristoranti** qualificabili come rappresentanza.
- Spese sostenute **in Italia e all'estero**: la limitazione al solo territorio dello Stato introdotta dal D.L. 84/2025 riguarda le spese di trasferta e non si estende all'art. 108 Tuir (Circ. Ag. Entrate 15/E/2025, par. 5).
- Sono escluse le spese di **pubblicità e propaganda** e di **sponsorizzazione**, che non costituiscono spese di rappresentanza.

STRUMENTI E PROVA

- **Bonifico** bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, app di pagamento di istituti di moneta elettronica collegate a conti correnti.
- La prova è data dalla ricevuta della transazione, dalla contabile del bonifico o, in via residuale, dall'estratto conto, da conservare insieme al documento fiscale della spesa (Circ. Ag. Entrate 15/E/2025, par. 2).

EFFETTI

- La spesa pagata in **contanti è integralmente indeducibile**: non concorre al plafond e, se riguarda alberghi e ristoranti, non beneficia della deduzione del 75%.

IRAP E IVA

- La mancata tracciabilità rileva anche ai fini **Irap** (art. 1, c. 82 L. 207/2024). La regola interessa le **società di persone**: le persone fisiche esercenti attività d'impresa sono escluse dall'Irap dal periodo d'imposta 2022 (art. 1, c. 8 L. 30.12.2021, n. 234).
- Nessun effetto ai fini **Iva**: la detrazione dell'imposta sugli omaggi di valore unitario non superiore a € 50,00 non dipende dal mezzo di pagamento.

Tavola n. 1 — **Rilevanza del pagamento tracciato**

Confronto	Spese di rappresentanza	Vitto, alloggio, taxi e NCC non di rappresentanza
Norma	Art. 108, c. 2 Tuir.	Art. 95, c. 3-bis e art. 109, cc. 5-bis e 5-ter Tuir.
Territorio	**Italia ed estero.**	Solo spese sostenute **nel territorio dello Stato**.
Decorrenza	Spese sostenute dal **1.01.2025**.	Trasferte dei dipendenti: dal **1.01.2025**; spese sostenute direttamente dall'impresa e rimborsi analitici (art. 109, cc. 5-bis e 5-ter Tuir): dal **18.06.2025**.
Irap	Sì.	Sì.
Attenzione	Una cena con clienti qualificabile come spesa di rappresentanza è deducibile solo se pagata con strumenti tracciabili, sia in Italia sia all'estero. Il pasto consumato dal titolare durante una trasferta all'estero resta invece deducibile al 75% anche se pagato in contanti.	

Tavola n. 2 — **Effetti del mezzo di pagamento sulle spese più ricorrenti (spese sostenute dal 2025)**

Spesa	Pagamento	Trattamento ai fini delle imposte sui redditi
Cena con clienti in Italia (rappresentanza).	Carta	Deducibile al **75%;** l'importo ridotto concorre al plafond.
Cena con clienti in Italia (rappresentanza).	**Contanti**	**Indeducibile**.
Catering per un evento con clienti in una fiera all'estero.	Contanti	**Indeducibile**: la tracciabilità è richiesta anche all'estero.
Omaggio a un cliente di valore unitario non superiore a € 50,00.	Carta	Deducibile **integralmente**, fuori plafond; Iva detraibile.
Omaggio a un cliente di valore unitario superiore a € 50,00.	Bonifico	Deducibile **nel limite del plafond**; Iva indetraibile.
Pranzo del titolare in trasferta in Italia, dopo il 18.06.2025.	Contanti	**Indeducibile** (art. 109, c. 5-bis Tuir).
Pranzo del titolare in trasferta all'estero.	Contanti	Deducibile al **75%**: per le trasferte la tracciabilità riguarda solo le spese in Italia.
Taxi o NCC in Italia per una trasferta, dopo il 18.06.2025.	Contanti	**Indeducibile** (art. 109, c. 5-bis Tuir).
Biglietto ferroviario o aereo per una trasferta.	Contanti	Deducibile: il vincolo riguarda solo taxi e NCC tra le spese di viaggio.
Rimborso analitico di vitto e alloggio sostenuti in Italia, corrisposto all'agente dal preponente.	Contanti	**Indeducibile** per il preponente: la condizione di tracciabilità vale anche per i rimborsi analitici (art. 109, c. 5-bis Tuir).
Inserzione pubblicitaria o sponsorizzazione.	Qualsiasi	Deducibile: non è spesa di rappresentanza e non è soggetta al vincolo.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 13.11.2026
Riproduzione vietata

IMPOSTE DIRETTE | **imposte e tasse**

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MODELLI REDDITI PF E SP 2026)

VARIAZIONI IN AUMENTO (CONTABILITÀ ORDINARIA)

- Nel rigo **RF23, colonne 1 e 3** si indica l'importo delle spese relative a **prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande**, diverse da quelle di cui all'art. 95, c. 3 Tuir (spese sostenute per trasferte di dipendenti).
- Nel rigo **RF23, colonne 2 e 3** si indicano le spese di rappresentanza imputate a conto economico diverse dalle prestazioni alberghiere e da somministrazione di alimenti.
- Nel rigo **RF23, colonna 3** si indicano anche le spese di competenza di altri esercizi (art. 109, c. 4 Tuir).
- Le spese **non pagate con strumenti tracciabili** restano comprese nel rigo RF23 e non sono recuperate nel rigo RF43.

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (CONTABILITÀ ORDINARIA)

- Nel rigo **RF43, colonna 1** deve essere indicato il **75%** delle **spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande** (art. 109, c. 5 Tuir), diverse da quelle sostenute per trasferte dei dipendenti (art. 95, c. 3 Tuir).
- Nel rigo **RF43, colonna 2** si indica l'importo delle **spese di rappresentanza** (art. 108, c. 2 Tuir) deducibili, comprensivo delle spese indicate in colonna 1.
- Nel rigo **RF43, colonna 3** si indicano, oltre all'importo di colonna 2:
  - .. le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande **non di rappresentanza**, diverse da quelle di cui all'art. 95, c. 3 Tuir (spese sostenute per trasferta dei dipendenti), per la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, c. 5 Tuir (se sostenute in Italia, dal 18.06.2025 solo se pagate con strumenti tracciabili: art. 109, c. 5-bis Tuir);
  - .. le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, c. 4 Tuir).

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

- Nel quadro RG si indica direttamente l'importo deducibile nel rigo **RG22**: **codice 8** per le spese di rappresentanza (compreso il 75% di quelle per alberghi e ristoranti), **codice 9** per il 75% delle spese per alberghi e ristoranti non di rappresentanza. Le spese non tracciate non si indicano.

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

- Le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito di tale ultimo periodo d'imposta e di quello successivo; in tal caso, si riportano nel rigo **RF43, colonna 2** anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta precedenti non dedotte nei predetti periodi (rigo RS28 del modello Redditi PF 2025 o rigo RS26 del modello Redditi SP 2025), qualora deducibili nel 2025, nei limiti stabiliti; in contabilità semplificata si utilizza il rigo RG22, codice 8.
- Nel rigo **RS28 (PF) o RS26 (SP)** sono indicate le spese di rappresentanza (art. 108, c. 2 Tuir) sostenute indeducibili dal reddito d'impresa 2025 per assenza di ricavi.

Esempio n. 1

Compilazione modello Redditi 2026 PF/SP, quadro RF (spese di rappresentanza e spese di vitto e alloggio)

Dati esempio

Spese ristoranti e alberghi	Per trasferte dei soci (non dei dipendenti), pagate con carta.	€	500,00
	Qualificabili come spese di rappresentanza, pagate con carta.	€	2.500,00
Omaggi di beni	Di valore fino a € 50,00.	€	600,00
	Di valore superiore a € 50,00, pagati con carta.	€	1.000,00
	Di valore superiore a € 50,00, **pagati in contanti**.	€	200,00
Altre spese di rappresentanza (viaggi turistici offerti a clienti), pagate con bonifico.		€	3.000,00
Ricavi dell'attività caratteristica.		€	400.000,00

Variazioni in aumento

RF23 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)

1	2	3
3.000,00	4.200,00	7.200,00
500 + 2.500	1.000 + 200 + 3.000	3.000 + 4.200

Variazioni in diminuzione

RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico

1	2	3
1.875,00	5.875,00	6.250,00
2.500 x 75%	• Minore tra: .. 1.875 + 4.000 = 5.875 .. 400.000 x 1,5% = 6.000	500 x 75% = 375 + 5.875 = 6.250

Gli omaggi di valore fino a € 50,00 sono integralmente deducibili. Gli omaggi pagati in contanti (€ 200,00) sono indeducibili e restano compresi solo nel rigo RF23. In contabilità semplificata, rigo RG22: codice 8 per € 5.875,00 e codice 9 per € 375,00.

Aggiornato al 13.11.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.

Riproduzione vietata

Esempio n. 2 — **Compilazione modello Redditi 2026 PF, quadro RG - agente di commercio in contabilità semplificata**

Dati esempio	Spese ristoranti e alberghi	Per proprie trasferte in Italia, pagate con carta.	€	1.200,00
		Per proprie trasferte in Italia, successive al 18.06.2025, **pagate in contanti**.	€	160,00
		Qualificabili come spese di rappresentanza (pranzi con clienti), pagate con carta.	€	1.600,00
		Qualificabili come spese di rappresentanza, **pagate in contanti**.	€	200,00
	Omaggi di beni	Di valore superiore a € 50,00, pagati con carta.	€	1.300,00
	Provvigioni e altri ricavi della gestione caratteristica.		€	150.000,00

Altri componenti negativi

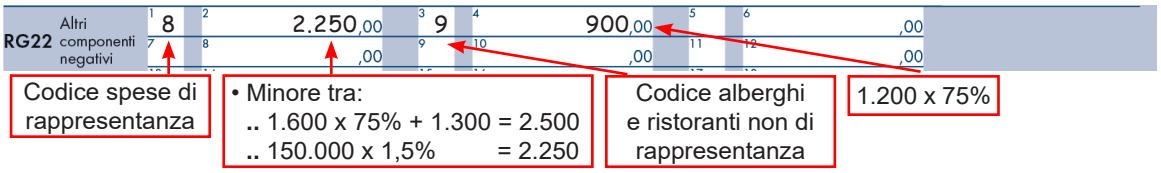

Nel totale di colonna 65 del rigo RG22 confluiscono € 3.150,00 (€ 2.250,00 + € 900,00) (oltre agli eventuali altri componenti negativi). Le spese pagate in contanti (€ 160,00 + € 200,00) non si indicano. Restano indeducibili anche l'eccedenza di spese di rappresentanza rispetto al plafond (€ 250,00) e il 25% delle spese per alberghi e ristoranti pagate con carta (€ 300,00 + € 400,00). L'agente persona fisica non è soggetto a Irap.

Esempio n. 3 — **Impresa di nuova costituzione: modello Redditi 2026 PF, quadri RF e RS**

Dati esempio	Periodo d'imposta 2024	Spese di rappresentanza sostenute in assenza di ricavi, indicate nel rigo RS28 del modello Redditi PF 2025.	€	1.500,00
	Periodo d'imposta 2025	Spese di rappresentanza sostenute (omaggi di valore superiore a € 50,00), pagate con carta.	€	1.800,00
		Primi ricavi della gestione caratteristica.	€	200.000,00

Calcolo	**Importo**	
Plafond 2025: € 200.000,00 × 1,50%	€	3.000,00
Spese 2025 dedotte in via prioritaria	€	1.800,00
Plafond residuo utilizzabile per le spese 2024: € 3.000,00 – € 1.800,00	€	1.200,00
Rigo RF43, colonne 2 e 3: € 1.800,00 + € 1.200,00	€	3.000,00
Rigo RS28 modello Redditi PF 2026: € 1.500,00 – € 1.200,00 (deducibile nel 2026, nei limiti del plafond residuo)	€	300,00

Nel rigo RF23, colonne 2 e 3, si indicano le spese imputate a conto economico nel 2025 (€ 1.800,00). In contabilità semplificata l'importo di € 3.000,00 si indica nel rigo RG22 con il codice 8.

Esempio n. 4 — **Check-list**

❑	Qualificazione della spesa. ❑ rappresentanza. ❑ pubblicità o sponsorizzazione. ❑ trasferta.
❑	Documento fiscale con indicazione dell'occasione e dei destinatari: Ft. ..... Evento: ..... Destinatari .....
❑	Prova del pagamento tracciato (ricevuta della carta, contabile del bonifico, estratto conto), conservata con il documento fiscale.
❑	Rilevazione separata, in contabilità, delle spese pagate in contanti.
❑	Verifica del valore unitario degli omaggi (fino a € 50,00 o superiore).
❑	Riduzione al 75% delle spese per alberghi e ristoranti prima del confronto con il plafond.
❑	Calcolo del plafond sui ricavi e proventi della gestione caratteristica.
❑	Compilazione dei righi RF23 e RF43 o del rigo RG22 (codici 8 e 9); imprese di nuova costituzione: rigo RS28 (PF) o RS26 (SP).
❑	Società di persone: riflessi della mancata tracciabilità ai fini Irap.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 13.11.2026
Riproduzione vietata

A cura di: USARCI

CALCOLO INDENNITÀ PER IL PATTO DI NON CONCORRENZA NEI SETTORI INDUSTRIA E COMMERCIO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30.07.2014 SETTORE INDUSTRIA - ART. 14
- ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO TESTO UNICO 4.06.2025 SETTORE COMMERCIO - ART. 8

Art. 1751-bis c.c. *- Art. 14 AEC Industria 30.07.2014 - Art. 8 AEC Commercio Testo Unico 4.06.2025*

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i 2 anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente di una indennità di natura non provvigionale. La determinazione della indennità è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.

SCHEMA DI SINTESI

INDENNITÀ PER IL PATTO DI NON CONCORRENZA	⇨	L'art. 1751-bis c.c. prevede la possibilità di stabilire una limitazione dell'attività professionale dell'agente dopo l'estinzione del contratto (per qualsiasi motivo essa avvenga) attraverso la stipula di una clausola denominata "patto di non concorrenza".		
	⇨	• Per la validità di tale patto sono state poste precise condizioni: .. la stipulazione in **forma scritta**; .. la delimitazione dell'ambito di operatività al settore geografico, al gruppo di persone ed alle merci oggetto del contratto; .. la durata **non superiore a 2 anni** successivi alla cessazione del rapporto.		
	⇨	• L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di un'indennità di natura non provvigionale. • La determinazione dell'indennità è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. • In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa.		
REGOLAMENTAZIONE NEGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI	⇨	AEC industria (art. 14)	⇨ Determinazione dell'indennità	⇨ Negli Accordi Economici viene riportata una tabella alla quale fare riferimento per determinare la misura dell'indennità spettante all'agente per l'intera durata massima del patto di non concorrenza (2 anni).
			⇨ Base di calcolo dell'indennità	⇨ • Media annua delle provvigioni spettanti nei 5 anni precedenti la cessazione del rapporto. *ovvero* • Media annua calcolata sull'intero rapporto, se questo ha avuto durata inferiore a 5 anni.
	⇨	AEC commercio (art. 8)	⇨ Pattuizione del patto	⇨ Il patto di non concorrenza potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia[(1)].
			⇨ Base di calcolo dell'indennità	⇨ • Media annua delle provvigioni spettanti nei 5 anni antecedenti alla cessazione del rapporto. *ovvero* • Media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, nel caso abbia avuto durata inferiore a 5 anni.

Nota[(1)]	Sono da ritenersi esclusi gli accordi che prevedano il pagamento delle indennità con anticipi erogati nel corso del rapporto, anche se in forma non provvigionale.

Aggiornato al 13.11.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.

Riproduzione vietata

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30.07.2014 SETTORE INDUSTRIA - ART.14

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

- Salvo diversi più favorevoli accordi tra le parti, la misura dell'indennità spettante all'agente per l'intera durata massima (2 anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base della tabella indicata di seguito.

Anni di durata del rapporto	Monomandatario	Plurimandatario
Oltre 10 anni	12 mensilità	10 mensilità
Oltre 5 anni e fino a 10 anni	10 mensilità	8 mensilità
Fino a 5 anni	8 mensilità	6 mensilità

PARTICOLARITÀ

- **Patto inferiore ai 2 anni**
  - In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai 2 anni, l'ammontare dell'indennità risultante dalla tabella sarà ridotto in rapporto all'effettiva durata del patto, sulla base di un parametro:
    .. al 40% per il primo anno;
    .. al 60% per il secondo anno.
- **Base di calcolo**
  - La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi 5 anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata sull'intero rapporto, se questo ha avuto durata inferiore ai 5 anni.

AGENTE PLURIMANDATARIO

- **Trattamento**
  - In caso di dimissioni dell'agente non motivate da inadempimento del preponente né da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco o da pensionamento di vecchiaia o di anticipata Inps né da grave inabilità che non consenta più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell'agente plurimandatario, relativamente alla risoluzione di un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.
  - In caso di agente plurimandatario, per il quale il rapporto cessato valga almeno l'80% del monte provvigionale complessivo (di tutte le case mandanti rappresentate) spettante negli ultimi 5 anni precedenti la cessazione del rapporto o del minor periodo in caso di rapporto di durata inferiore ai 5 anni, si applicheranno le misure previste dalla tabella per l'agente monomandatario.
  - L'agente che intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni presi a riferimento.

VIOLAZIONE DEL PATTO

- In caso di violazione del patto di non concorrenza da parte dell'agente, lo stesso non avrà diritto ad alcuna indennità e, pertanto, dovrà restituire alla preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo.
- Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell'indennità.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 13.11.2026
Riproduzione vietata

Tabella n. 1 **Esempi di calcolo dell'indennità per il patto di non concorrenza (A.E.C. settore industria)**

1.

Agente di tipo **plurimandatario**

Data inizio rapporto: **1.01.2019**

Data fine rapporto: **29.04.2026**

Durata del patto di non concorrenza previsto nel contratto: **12 mesi**

Durata del rapporto: **7 anni e 4 mesi**

Disdetta ad iniziativa della **ditta mandante**

Media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni del rapporto pari ad € 8.402,13 (totale provvigioni degli ultimi 5 anni € 42.010,65 diviso 60 per 12)

• Indennità per il patto di non concorrenza (come da tabella) pari a 8 mensilità della media annua provvigionale:
.. 8.402,13 x 8/12 ridotta al 40% (per il primo anno) = **totale indennità spettante all'agente € 2.240,57**

Anno	Mesi	Provvigioni	
2021	8	€	5.730,31
2022	12	€	6.889,91
2023	12	€	12.654,64
2024	12	€	8.388,85
2025	12	€	5.537,24
2026	4	€	2.809,70
	60	**€**	**42.010,65**
Media annua provvigioni		**€**	**8.402,13**

2.

Agente di tipo **monomandatario**

Data inizio rapporto: **1.01.2019**

Data fine rapporto: **29.04.2026**

Durata del patto di non concorrenza previsto nel contratto: **18 mesi**

Durata del rapporto: **7 anni e 4 mesi**

Dimissioni ad iniziativa dell'**agente**

Media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni del rapporto pari ad € 8.402,13 (totale provvigioni degli ultimi 5 anni € 42.010,65 diviso 60 per 12)

• Indennità per il patto di non concorrenza (come da tabella) pari a 10 mensilità della media annua provvigionale, ridotta in rapporto all'effettiva durata del patto sulla base di un parametro del 40% per il 1° anno e del 60% per il 2° anno:
.. 8.402,13 x 10/12 = 7.001,77;
.. 7.001,77 ridotta al 40% per il 1° anno = 2.800,71;
.. 7.001,77 ridotta al 60% per il 2° anno = 4,201,06 x 6/12 = 2.100,53 (6 mensilità di durata del patto previsti nel 2° anno).
• **Totale indennità spettante all'agente € 4.901,24**

3.

Agente di tipo **plurimandatario**

Data inizio rapporto: **1.01.2019**

Data fine rapporto: **29.04.2026**

Durata del patto di non concorrenza previsto nel contratto: **24 mesi**

Durata del rapporto: **7 anni e 4 mesi**

Dimissioni ad iniziativa dell'**agente**

Media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni pari a € 8.402,13 (totale provvigioni degli ultimi 5 anni € 42.010,65 diviso 60 per 12)

• Indennità per il patto di non concorrenza (come da tabella) pari a 8 mensilità della media annua provvigionale, ridotta al 70% limitatamente all'agente plurimandatario dimissionario:
.. 8.402,13 x 8/12 = 5.601,42;
.. 5.601,42 ridotta al 70% = 3.920.99.
• **Totale indennità spettante all'agente € 3.920,99**

Aggiornato al 13.11.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO TESTO UNICO 4.06.2025 SETTORE COMMERCIO - ART. 8

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

- All'agente compete il pagamento di un'indennità di natura non provvigionale, **inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto**, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia (contratto).
- **Il patto di non concorrenza potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia. È esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza.**
- L'indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate:
  a) la base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni e delle altre somme corrisposte spettanti nei 5 anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni e delle altre somme corrisposte spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a 5 anni;
  b) il valore di cui sopra andrà diviso per 24 e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.

AGENTI MONOMANDATARI

- Per gli agenti operanti in forma di monomandatari l'importo così come sopra individuato verrà corrisposto nelle seguenti misure:
  .. per intero, in caso di rapporto di durata superiore a 5 anni;
  .. nella misura dell'85%, per i rapporti di durata inferiore a 5 anni.
- Ai fini del calcolo dell'indennità si considerano monomandatari anche gli agenti operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% del monte provvigionale di spettanza dell'agente, da tutte le case mandanti rappresentate in ciascuno dei 2 anni antecedenti la chiusura del rapporto.
- L'agente che intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni presi a riferimento.

Anni di durata del rapporto	Monomandatario
Da 0 a 5 anni	85% dell'importo ottenuto ai punti a) e b)
Oltre 5 anni	100% dell'importo ottenuto ai punti a) e b)

AGENTI PLURIMANDATARI

- Per gli agenti operanti in forma di plurimandatari l'importo così come sopra individuato verrà ridotto del 20%. Il valore così ottenuto verrà corrisposto nelle seguenti misure:
  .. 50% per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;
  .. 75% per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;
  .. 100% per i rapporti di durata superiore ai 10 anni.

Anni di durata del rapporto	Plurimandatario
Da 0 a 5 anni	Al 50% dell'importo ottenuto ai punti a) ridotto 20% e b)[2].
Da 5 a 10 anni	Al 75% dell'importo ottenuto ai punti a) ridotto 20% e b)[2].
Superiore a 10 anni	Al 100% dell'importo ottenuto ai punti a) ridotto 20% e b)[2].

Nota[2]	La riduzione del 20% si applica sulla media annua delle provvigioni spettanti nei 5 anni (o nel minor periodo) antecedenti alla cessazione del rapporto di cui al punto a), il valore così ottenuto andrà diviso per 24 e moltiplicato per il numero dei mesi di durata del patto, come indicato al punto b).

Nota bene	• Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. • Le parti si danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza previsto dall'art. 1751 bis del codice civile è complementare per l'agente di commercio alla indennità prevista dall'art. 1751 del codice civile e alle indennità di fine rapporto previste dall'A.E.C. e non può essere in esse ricompresa. • Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parificazione all'agente monomandatario, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 13.11.2026
Riproduzione vietata

Tabella n. 2

Esempi di calcolo dell'indennità per il patto di non concorrenza (A.E.C. settore commercio)

1.

Agente di tipo **plurimandatario**

Data inizio rapporto: **1.01.2019**

Data fine rapporto: **29.04.2026**

Durata del patto di non concorrenza previsto nel contratto: **12 mesi**

Durata del rapporto: **7 anni e 4 mesi**

Media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni pari a **€ 8.402,13**

• Indennità per il patto di non concorrenza (come da tabella) pari a 12/24 della media annua provvigionale ridotta al 20% per tipologia plurimandatario e corrisposta al 75% per la durata del rapportro tra 5 e 10 anni:
.. 8.402,13 x 12/24 ridotta al 20% e corrisposta al 75% = **totale indennità spettante all'agente € 2.520,64**

Anno	Mesi	Provvigioni	
2021	8	€	5.730,31
2022	12	€	6.889,91
2023	12	€	12.654,64
2024	12	€	8.388,85
2025	12	€	5.537,24
2026	4	€	2.809,70
	60	**€**	**42.010,65**
Media annua provvigioni		**€**	**8.402,13**

2.

Agente di tipo **monomandatario**

Data inizio rapporto: **1.01.2019**

Data fine rapporto: **29.04.2026**

Durata del patto di non concorrenza previsto nel contratto: **18 mesi**

Durata del rapporto: **7 anni e 4 mesi**

Media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni pari a **€ 8.402,13**

• Indennità per il patto di non concorrenza (come da tabella) pari a 18/24 della media annua provvigionale e corrisposta al 100% per la durata del rapporto superiore a 5 anni:
.. 8.402,13 x 18/24 della media annua provvigioni = **totale indennità spettante all'agente € 6.301,60**

3.

Agente di tipo **plurimandatario**

Data inizio rapporto: **1.01.2019**

Data fine rapporto: **29.04.2026**

Durata del patto di non concorrenza previsto nel contratto: **24 mesi**

Durata del rapporto: **7 anni e 4 mesi**

Media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni pari a **€ 8.402,13**

• Indennità per il patto di non concorrenza (come da tabella) pari a 24/24 della media annua provvigionale ridotta al 20% per tipologia plurimandatario e corrisposta al 75% per la durata del rapporto tra 5 e 10 anni:
.. 8.402,13 x 24/24 della media annua provvigioni ridotta al 20% e corrisposta al 75% = **totale indennità spettante all'agente € 5.041,28**

Aggiornato al 13.11.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata